

D.Lgs. 31 dicembre 1992, [n. 546](#).
(Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993 S.O.)

Titolo I

Capo I

Art. 2

*Oggetto della giurisdizione tributaria [\(1\)\(10\)\(11\)](#) Testo
risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 9](#), comma 1, lett. a),
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156*

Versione: 5

Modificativo: 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

Entrata in vigore:

1 gennaio 2016

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'[articolo 50](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.[\(2\)\(5\) \(6\)](#)

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.[\(3\)\(4\) \(7\)\(8\)](#)

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio [\(9\)](#).

Note:

[\(1\)](#) Articolo modificato dall'[art. 3, comma 37](#), L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, successivamente, sostituito dall'[art. 12](#), comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[\(2\)](#) Comma modificato dall'[art. 3-bis](#), comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,

- [n. 248](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 9](#), comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.
- (3) Comma modificato dall'[art. 3-bis](#), comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 9](#), comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.
- (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, [n. 64](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13 - Prima Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'[articolo 63](#) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni". La stessa Corte, con sentenza 8-11 febbraio 2010, n. 39 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli [artt. 13 e 14](#) della L. 5 gennaio 1994, n. 36; b) ai sensi dell'[art. 27](#) della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli [artt. 154 e 155](#) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 maggio 2008, [n. 130](#) (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 22 - Prima Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
- (6) Per la modifica del presente comma, vedi l'[art. 9](#), comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.
- (7) Per la modifica del presente comma, vedi l'[art. 9](#), comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.
- (8) Vedi, anche, il comma 34 dell'[art. 2](#), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dal comma 339 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 33 del citato art. 2, come modificato dall'[art. 26-bis](#), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [Provvedimento 17 luglio 2012](#)
- (9) Vedi, anche, l'[art. 74](#), L. 21 novembre 2000, n. 342.
- (10) Vedasi l'[art. 28](#) ("Sospensione amministrativa della riscossione"), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- (11) Vedasi l'[art. 9](#) ("Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni"), D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, in materia di sanzioni in caso

di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese
a favore delle camere di commercio.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 3/1/2016 - 21:26 - @x.pino.he.f378 - 10.39.20.250 - 17803042 1b9847c6042cdf3777306d61928a111e-
299 -
